

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CORNATE D'ADDA

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale in conformità alle leggi di competenza propria dei Comuni, nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.

Art. 2 Corpo di Polizia Locale

2. Al Corpo di Polizia Locale, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 11.09.1992 sovrintende il Sindaco o un Assessore da Lui delegato.

Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, così come stabilito dalla normativa vigente in materia, svolgono nell'ambito dei confini comunali, le funzioni derivanti da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed in particolare svolgono funzioni di:

- a) polizia amministrativa
- b) funzioni di Polizia Giudiziaria
- c) funzioni di Polizia Stradale
- d) funzioni di Pubblica Sicurezza

2. L'attività di controllo del territorio deve svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze del territorio stesso, con particolare riguardo alla prevenzione.

Art. 4 Ordinamento strutturale del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito da un nucleo comando da cui dipendono tutti gli uffici amministrativi finalizzati allo svolgimento delle funzioni attribuite agli appartenenti al Corpo dalle vigenti leggi e dai provvedimenti decisionali, eventualmente impartiti dall'Amministrazione Comunale, oltre al nucleo a cavallo;

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art.5

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale Accesso alla Carriera – Accesso ai Ruoli

1. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dalla L.R. n.04/2003.

2. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività, le funzioni, le qualità e le relative attribuzioni, nonché l'organizzazione gerarchico-funzionale del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, sono disciplinati dal presente Regolamento in conformità ed in esecuzione delle Leggi Vigenti in materia, oltreché dalle Leggi stesse.

3. L'organico del Corpo è determinato con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze e comprende:

- a) COMANDANTE (RESPONSABILE DEL CORPO)
- b) UFFICIALI
- c) SOTTUFFICIALI
- d) AGENTI

4. Il Comandante è la figura apicale, responsabile del Corpo.

5. Gli Ufficiali si identificano come “Ufficiali Direttivi”, ovvero con la qualifica di Commissario Aggiunto di Polizia Locale.

6. I sottufficiali rivestono la figura professionale e la qualifica ad essi attribuita dalla Legge.

7. Gli Agenti si articolano in “Agenti Istruttori” ed “Agenti”.

8. All'articolazione gerarchica del personale corrispondono profili professionali che tengono conto di quanto stabilito dalle normative in materia, nonché dalla contrattazione collettiva.

9. Gli “operatori” costituiscono la figura organizzativa di base del personale di Polizia Locale, il cui compito consiste, in genere, nella esecuzione di ordini ricevuti e nel contingente coordinamento dei colleghi di grado inferiore.

Art.6

Organizzazione dell'attività

1. Gli appartenenti al Corpo, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità, rispondono della loro attività al Comandante del Corpo.
2. Il Comandante del Corpo sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Sindaco provvede ad organizzare il servizio.
3. L'attività degli appartenenti al Corpo è di norma organizzata mediante ordini di servizio preventivamente emanati dal Comandante.
4. Le richieste avanzate dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo del personale appartenente al Corpo devono essere inoltrate al Comandante del Corpo.
5. Gli appartenenti al Corpo non possono essere destinati a svolgere stabilmente attività e compiti difformi da quelli conferiti dalle Leggi e dai Regolamenti.
6. I rapporti con gli Organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento del Servizio sono tenuti dal Sindaco ovvero dal Comandante del Corpo.

Art.7

Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. Il Comandante della Polizia Locale sovrintende a tutti i servizi del Corpo, per i quali risponde direttamente al Sindaco, ai sensi delle Leggi vigenti in materia. Egli ricopre un profilo professionale e specialistico all'interno dell'Ente, la cui funzione può essere attribuita esclusivamente a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati. Esso è collocato, a seguito di procedura concorsuale, nella qualifica apicale dell'Ente.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco.
3. In particolare il Comandante:
 - a) sovrintende all'attività degli Ufficiali, dei sottufficiali e degli Agenti
 - b) stabilisce le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro
 - c) disciplina le modalità di porto dell'uniforme
 - d) cura l'articolazione delle turnazioni e dell'orario di lavoro
 - e) assegna il personale alle articolazioni organizzative del Corpo
 - f) provvede alla consegna delle armi su disposizione del Sindaco
 - g) vigila sull'osservanza delle disposizioni relative alla disciplina dell'armamento
 - h) adotta e propone all'Amministrazione tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio e del suo adeguamento alle normative
 - i) trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti e i rapporti alle autorità competenti.

l) propone corsi periodici di formazione ed aggiornamento professionale da inserire nel piano di formazione annuale, anche mediante partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri enti o istituzioni.

m) relaziona all'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio

n) coordina il servizio del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e di Protezione Civile.

Art.8

Attribuzioni del Vice-Comandante

1. Le funzioni di Vice Comandante, vengono svolte da un Ufficiale di Polizia Locale, se attribuite con decreto annuale del Sindaco.

2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza. Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidati dal Comandante.

3. In caso di assenza del Comandante e del Vice Comandante, le funzioni vengono svolte, in sostituzione, dal subordinato più alto in grado, previa disposizione del Sindaco.

Art.9

Compiti del personale

Ufficiali

1. Gli ufficiali, in quanto addetti al coordinamento e controllo, sono responsabili della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, sulla base delle direttive impartite dal Comandante, esercitano le seguenti attività:

a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;

b) fornire istruzioni operative al personale assegnato;

c) destinare il personale assegnato ai servizi di competenza;

d) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.

e) assicurarsi della trasmissione dei mezzi/oggetto/documenti sequestrati, alle autorità competenti, quando previsto dalla normativa vigente, informandone il Comandante

f) sorvegliare perché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi ed ogni altro materiale in dotazione o in uso agli operatori della Polizia Locale, siano usati esclusivamente durante e per il servizio, mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi ed il diligente utilizzo e custodia.

Sottufficiali

2. I sottufficiali, se individuati, collaborano con gli Ufficiali e possono ricoprire incarichi funzionali di responsabilità e direzione di più Agenti.

Provvedono ad eseguire le disposizioni impartite dagli Ufficiali sia dandone diretta attivazione, sia assicurandone l'osservanza da parte degli Agenti.

Ai sottufficiali si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento, relative agli Agenti, in quanto compatibili.

Agenti

3. Il personale appartenente al Ruolo degli Agenti, nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, deve:

a) partecipare ad un corso di prima formazione ed a corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, nonché tecnico/operativi.

b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, Regolamenti, Ordinanze e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti

d) custodire con la massima diligenza i materiali ed i mezzi in dotazione

e) apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature informatiche e tecniche in uso per le necessità dei servizi

f) eseguire gli ordini impartiti dai superiori ed ogni altra incombenza di Legge

4. All'Agente Istruttore, pur non rivestendo posizione sovraordinata gerarchicamente rispetto agli Agenti, in quanto trattasi di rappresentazione del percorso professionale maturato, potranno essere assegnate funzioni di coordinamento di altri operatori, come previsto dalla esemplificazione dei profili contenuta nell'allegato "A" al CCNL vigente, nella declaratoria della categoria "C"

5. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo è vietato:

a) allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in ogni caso, di informare tempestivamente l'Ufficiale o il Sottufficiale sovraordinato.

b) svolgere durante l'orario di lavoro attività estranee al servizio

Art.10

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Il personale della Polizia Locale, nell'ambito territoriale comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge:

- funzioni di polizia giudiziaria a norma degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale;
- funzioni di polizia stradale ai sensi dell'Art. 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 11

Collaborazioni alle attività

1. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con la Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici e assistenza nell'espletamento di servizi scolastici.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.12

Modalità di accesso al Corpo

1. Fermo restando quanto già disposto nell'Art.5 del presente Regolamento, per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione sottoporrà i candidati a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria ovvero altra struttura all'uopo ritenuta idonea.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali, fatte salve eventuali deroghe.

Art.13

Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale

1. Il Comune è tenuto, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente preposto, a far frequentare agli appartenenti al Corpo assunti a seguito di procedura concorsuale, nel periodo di prova (Art.39 L.R.04/2003) specifici corsi di formazione professionale rispettivamente di base e di qualificazione, secondo le modalità e le caratteristiche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29/11/1994 n.V/1256 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo, mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecnico-pratiche

nelle materie di lavoro di rilevante importanza, incluse le tecniche operative e di difesa personale. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o, qualora fosse strettamente necessario, anche al di fuori di esso.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal comando.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art.14 Uniforme e gradi distintivi

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quant'altro necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per lo svolgimento dei propri compiti.

2. Le caratteristiche delle uniformi per i diversi gradi e per i vari servizi sono conformi ai modelli ed alle specifiche tecniche, nonché alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti.

3. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche visibili all'uniforme assegnata.

4. L'uniforme deve essere sempre nell'immediata disponibilità dell'operatore per le necessità di servizio.

5. I gradi inerenti alle qualifiche ed alle Pubbliche Funzioni degli appartenenti al Corpo, sono stabiliti conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

6. Il nastrino di encomio conferito dal Sindaco, agli appartenenti al Corpo, ha forma rettangolare suddivisa in tre parti di colore blu alle due estremità e bianco al centro con rosa camuna; quello conferito dalla Giunta Comunale, ha medesime caratteristiche, con colore verde alle due estremità e blu al centro; quello conferito dal Comandante al personale dipendente è di colore rosso alle due estremità e bianco al centro.

7. Gli appartenenti al Corpo possono portare sull'uniforme esclusivamente le decorazioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

8. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di vestiario ed equipaggiamento per gli appartenenti alla Polizia Locale, così come disposto dall'Art.8 R.R.01/2008, vengono definite ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.15

Tessera di riconoscimento e patente di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dall'Amministrazione Comunale che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona.
2. Il modello della tessera è conforme alle disposizioni di Legge.
3. Gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento che dovrà essere sempre mostrata ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, recante il numero di matricola. Gli appartenenti al Corpo sono responsabili della diligente custodia della tessera di riconoscimento e della placca matricolare. La tessera e la placca dovranno essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia sospeso per motivi di ordine disciplinare o giudiziario.
4. Il personale del Corpo di Polizia Locale, ai sensi di Legge, consegue la patente di servizio necessaria a condurre i veicoli dell'Amministrazione, ovvero i titoli abilitativi necessari allo svolgimento del servizio. A tal fine l'Amministrazione provvede ad inviare ad appositi corsi di formazione e di idoneità il personale che necessita delle predette abilitazioni.
5. Nelle more dell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 4) il personale della Polizia Locale può essere autorizzato alla conduzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale, secondo le formalità e le prescrizioni ritenute più idonee dal Comandante della Polizia Locale.

Art.16

Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela

1. Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di pubblica Sicurezza, prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale, in via continuativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
2. L'arma deve essere portata secondo le modalità indicate dalle Leggi in vigore in materia. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge Penale.
3. Gli appartenenti al Corpo, con qualifica di P.S., compiono durante l'anno, le esercitazioni di tiro previste ai sensi di Legge.
4. In ottemperanza alle normative vigenti, l'Amministrazione Comunale procede, ogni sei (6) anni, adeguandosi a norme che dovessero entrare successivamente in vigore, eventualmente più restrittive e senza necessità di modifica della presente disposizione, a far sottoporre a visita medica di idoneità psico-fisica specifica per il porto o la detenzione di armi, gli operatori ai quali sia stata assegnata l'arma d'ordinanza.

5. Agli operatori di Polizia Locale compete l'obbligo di comunicare all'Autorità di P.S. territoriale, la detenzione di armi presso il domicilio, come disposto dalle normative vigenti in materia.
6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in quanto operatori di Polizia Giudiziaria, portano i braccialetti di contenimento, necessari per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o dei fermati e per garantire l'esecuzione di detti atti in sicurezza.
7. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, degli strumenti di autotutela dell'incolumità personale previsti e consentiti dalla normativa, inclusi distanziatori e giubbotti antiproiettile.
8. Gli Ufficiali del Corpo in Uniforme ordinaria possono portare l'arma d'ordinanza in modo che la stessa non sia visibile. L'arma d'ordinanza è dotazione personale. Essa deve essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, nonché alle eventuali disposizioni del Comandante e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.
9. Può essere prevista la dotazione della sciabola per i soli servizio di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
10. Sui singoli appartenenti al Corpo incombono le responsabilità di Legge e Regolamenti per la detenzione ed uso delle armi, delle munizioni, dei mezzi di coazione fisica e dei mezzi di autotutela laddove assegnati.

Art.17

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione ad Uffici o a singoli individui.
2. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando al Comandante ogni necessità di manutenzione.
3. Ai veicoli ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono applicati i colori, contrassegni ed accessori previsti dalle normative vigenti.
4. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo, se precisato nell'Ordine di Servizio, di condurre il mezzo assegnato al medesimo servizio.
5. Per servizi particolari, specificamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Amministrazione ovvero non immatricolati a servizio di Polizia Stradale.

TITOLO V

FINALITA' E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 18

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'Articolo 3, anche al fine di perseguire nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione, tra queste vengono individuate le seguenti principali tipologie di servizi:

- regolazione e controllo del traffico;
- gestione del pronto intervento;
- amministrazione e gestione delle violazioni amministrative;
- gestione di attività di supporto ad altri settori;
- servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio;
- servizio di supporto alle attività esterne;

Art. 19

Tipologia dei servizi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono istituiti servizi appiedati, servizi con ciclomotore, servizi moto/automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante.

Art.20

Servizi esterni

1. Il personale in servizio dovrà far uso dei dispositivi di protezione individuali di cui è dotato.

2. Il personale in servizio esterno dovrà sempre essere collegato con il Comando mediante l'uso di apparati radio/trasmittenti e/o con apparecchi telefonici cellulari.

Art.21

Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto, alle attività di supporto dei servizi esterni ed ai compiti di natura burocratica. Per questi ultimi, ove necessario può essere impiegato anche personale non appartenente al Corpo di Polizia Locale.

2. Il Comandante, stabilisce quali operatori debbano essere destinati al servizio interno, attribuendone specifici compiti e mansioni.

3. Il personale individuato ai sensi del comma 2), può essere altresì impiegato in servizi esterni, su disposizione del responsabile di turno, laddove si verificano necessità di ausilio al personale esterno.

4. Il personale individuato ai sensi del comma 2), può altresì essere impiegato nel servizio esterno su disposizione del Comandante.

Art. 22

Servizi appiedati

1. I servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico nella fase dinamica e statica, alla rilevazione delle infrazioni e degli incidenti stradali, al servizio scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni, ai servizi d'ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e di scorta al Gonfalone.

Art. 23

Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi

1. I servizi con uso di veicoli o altri mezzi consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento. Tutti gli addetti al servizio, purché muniti del titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Le attività anzidette si svolgono secondo le seguenti modalità:

- il servizio con ciclomotore consiste nella sorveglianza mobile lungo un itinerario prefissato con compiti espressamente indicati o nell'accompagnamento di cortei funebri o processioni.
- Il servizio con motociclo consiste nel servizio mobile lungo un itinerario con compiti generali inerenti alla circolazione e al controllo del territorio, compiti particolari per specifiche modalità d'accertamento, intervento e controllo. Può altresì attenere al servizio di scorta di veicoli, di staffetta e di collegamento rapido.
- Il servizio a bordo di autoveicolo consiste di norma nello svolgimento dei compiti di pronto intervento, rilievi di incidente, interventi su reclami e pattugliamento del territorio.
- Il servizio ippomontato consiste di norma nel controllo e pattugliamento del territorio in corrispondenza di aree verdi, giardini pubblici e lungo le sponde del fiume Adda oltre che nel servizio di rappresentanza in occasione di manifestazioni e cerimonie.

2. Coloro che hanno in consegna, come conducenti un veicolo del Corpo, devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 24

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
4. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale deve richiedere l'intervento del competente servizio.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria. Se richiesto dall'Ufficiale, l'agente di Polizia locale deve redigere rapporto di servizio anche per altre attività o interventi e apposita scheda riassuntiva degli interventi effettuati nel corso dell'orario di servizio.

Art.25

Orari, Turnazioni ed Ordine di servizio

1. Il Comandante, quale responsabile del Corpo di Polizia Locale, dispone in merito a:
 - a) Turnazione ed orario di servizio, di norma sulla base di un prospetto mensile, modificabile dallo stesso, sulla base di specifiche esigenze.
 - b) Ordine di servizio settimanale o giornaliero, secondo le modalità che ritiene più consone ed opportune.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione e conoscenza di quanto stabilito nelle disposizioni indicate negli atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1. Hanno altresì l'obbligo di rispettare ed eseguire le istruzioni e le disposizioni ivi impartite.
3. Al termine del turno di servizio l'operatore con il grado più elevato redige rapporto di servizio su apposito modulo.

Art. 26

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione d'emergenza.

2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario nei seguenti casi:

- Al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- In situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore;
- In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto;
- Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione.

3. Il Comandante, può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 27

Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria

1. Ai sensi dell'Art. 5 comma 4 della Legge Quadro, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati in sezioni distaccate di Polizia Giudiziaria od amministrativa, previo provvedimento del Sindaco.

Art. 28

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Ai sensi dell'Articolo 5 comma 4 della Legge 65/86 e delle leggi regionali vigenti in materia, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o in squadra, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesto dalle disposizioni richiamate.

2. Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni od altre evenienze straordinarie.

3. Gli appartenenti al Corpo possono essere distaccati presso altre Amministrazioni solo con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 29

Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria o Amministrativa

1. Ai sensi dell'Articolo 5 comma 4 della Legge 65/86, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati in sezioni distaccate di Polizia Giudiziaria od Amministrativa, previo provvedimento del Sindaco.
Anche per tali servizi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo ultimo comma.

Art 30

Servizi effettuati per conto di privati

1. Previa specifica determinazione dell'Amministrazione potranno essere svolti servizi anche presso privati o Enti richiedenti.
2. Tali servizi possono riguardare soltanto compiti derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo e deve esser impiegato esclusivamente personale volontario.
3. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso al Comune di appartenenza.
3. Al personale impiegato spetta il compenso previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
4. La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri Enti che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 31

Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro che interessano il personale dell'ente.
2. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di assumere, anche fuori servizio, comportamenti od atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Corpo od all'interesse della Civica amministrazione.
3. Durante le operazioni di servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Art. 32

Doveri degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al corpo hanno l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione alle disposizioni emanate dal Sindaco, dall'Assessore, dal Comandante e dai superiori del Corpo. In particolare è loro dovere:

- Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune;
- Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria l'opera loro;
- Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti Comunali e le Ordinanze del Sindaco;
- Accertare le violazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
- disimpegnare a norma delle istruzioni avute, gli incarichi speciali loro affidati;
- osservare strettamente il segreto delle questioni o atti dell'ufficio;
- rispettare ed eseguire prontamente e compiutamente gli ordini dei superiori.

2. In base al principio contenuto nell'articolo 31, gli appartenenti al Corpo devono:

- non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;
- non contrarre debiti senza onorarli con soggetti residenti o dimoranti nel Comune, e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospettate di reato;
- non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica stima, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;
- non frequentare, senza necessità di servizio, in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.

3. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare e quanto stabilito dal successivo Titolo VIII, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente possono comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 33
Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo devono avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che incidano sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta, inoltre devono porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Art. 34
Orario e posto di lavoro

1. Gli appartenenti al Corpo devono accertarsi sempre in tempo utile circa l'orario e le modalità del servizio da svolgere, nonché il tipo di uniforme da indossare.
2. Il personale deve presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.
3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che sta per ultimare il servizio deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, l'operatore deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 35
Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente a osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 36
Comportamento in pubblico

1. Durante il servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un comportamento corretto ed irreprensibile, operando con responsabilità, in modo da riscuotere la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, ed esprimersi con essa in corretta lingua italiana, salvo l'uso della lingua straniera che l'interprete deve impiegare in caso di necessità.
3. L'appartenente al Corpo, quando richiesto deve fornire elementi atti ad identificarlo. Quando opera in abiti civili, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
4. Durante il turno l'appartenente al Corpo non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi o altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni. E' fatto divieto inoltre di assumere bevande alcoliche nonché di fumare.

Art.36-bis
Divieto di uso e abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

1. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di fare uso, in ogni momento e luogo, di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990.
2. E' altresì vietato agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in aggiunta a quanto disposto dall'Art.36 del presente Regolamento, di fare abuso di sostanze alcoliche laddove il loro utilizzo possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 37
Saluto

1. Il saluto, in forma militare, reciproco fra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il subalterno deve anticipare il saluto al superiore gerarchico.

Si ha dispensa del saluto nei seguenti casi:

- durante l'espletamento della regolazione manuale del traffico;
- per coloro che si trovano a bordo di veicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone o alla bandiera nazionale.

TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 38 Norme disciplinari

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare.
2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalle leggi vigenti in materia e dalla normativa prevista dal Regolamento per il Personale del Comune.
3. In particolare, agli appartenenti al Corpo è vietato:
 - attendere in servizio a cure estranee al loro ufficio;
 - accettare, promettere, indurre a ricevere alcun compenso che sotto qualsiasi forma venga offerto loro o ad altri appartenenti al Corpo da chiunque per l'esecuzione di atti di servizio;
 - di esercitare, anche per interposta persona, qualunque impiego, commercio o prestazione che possa collidere anche moralmente con i doveri del loro ufficio o che in qualunque modo li possa distrarre dal regolare adempimento delle loro mansioni.
4. Ferme restando le responsabilità penali, la violazione delle suesposte disposizioni può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 39 Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze avviene secondo le disposizioni di legge in vigore e secondo il Regolamento del Personale del Comune.

Art.40 Igiene e sicurezza sul lavoro

1. Si applicano in merito le disposizioni vigenti in materia.

Art. 41 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità

professionale, spirito d'iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

2. Il Comandante può attribuire, direttamente ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni o per eccezionale impegno, dei riconoscimenti in forma scritta.

Art.42

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme precedenti, in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Art. 43

Trattamento economico e giuridico

1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, integrato dalla contrattazione decentrata a livello locale.

Art. 44

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini stabiliti nello Statuto Comunale.